DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 20

Relazione del Governo sullo stato di attuazione

Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Versione in vigore dal 18 febbraio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale
Estremi	Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
Capo	IV — Disposizioni finanziarie transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-accelerazione-dei-procedimenti-in-materia/art-20-relazione-del-governo-sullo-stato-di-attuazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it